



Bando n. 1

Il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA DELLE DISABILITÀ FISICHE E PSICHICHE - modulo INFERMIERISTICA CLINICA IN PSICHIATRIA E SALUTE MENTALE, S.S.D. MED/45 , codice 1035029, per cfu 1 , del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16045 - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , anno di corso 2, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo gratuito.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo;

d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, nelle condizioni previste dall' art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 per l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal Presidente del Corso di studio, e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale e la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento sia quella di un modulo all'interno di un insegnamento intergrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore.

La Commissione valuta la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante registrazione in una banca dati utilizzata anche per la gestione dell'eventuale rapporto di collaborazione conseguente alla domanda.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.

Roma, li 23 luglio 2014

Firmato Direttore

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 2

Il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento l'insegnamento di METODOLOGIA INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - modulo STATISTICA DELLA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA, S.S.D. SECS-S/02 , codice 1035039, per cfu 1 , del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16045 - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , anno di corso 3, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo gratuito.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, nelle condizioni previste dall' art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 per l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal Presidente del Corso di studio, e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale e la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento sia quella di un modulo all'interno di un insegnamento intergrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore.

La Commissione valuta la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante registrazione in una banca dati utilizzata anche per la gestione dell'eventuale rapporto di collaborazione conseguente alla domanda.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.

Roma, li 23 luglio 2014

Firmato Direttore

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 3

Il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento l'insegnamento di FONDAMENTI MORFOLOGICI E FUNZIONALI DELL'ORGANISMO - modulo FISIOLOGIA E SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE, S.S.D. BIO/09 , codice 1034997, per cfu 3 , del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani , anno di corso 1, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo gratuito.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, nelle condizioni previste dall' art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 per l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal Presidente del Corso di studio, e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale e la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento sia quella di un modulo all'interno di un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore.

La Commissione valuta la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore

concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante registrazione in una banca dati utilizzata anche per la gestione dell'eventuale rapporto di collaborazione conseguente alla domanda.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.

Roma, li 23 luglio 2014

Firmato Direttore

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 4

Il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo , S.S.D. AAF , codice AAF1186, per cfu 4 , del Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – Roma INMI L. Spallanzani , anno di corso 3, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo gratuito.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, nelle condizioni previste dall' art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 per l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal Presidente del Corso di studio, e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale e la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento sia quella di un modulo all'interno di un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore.

La Commissione valuta la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante registrazione in una banca dati utilizzata anche per la gestione dell'eventuale rapporto di collaborazione conseguente alla domanda.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.

Roma, li 23 luglio 2014

Firmato Direttore

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 5

Il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento l'insegnamento di BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE - modulo BIOCHIMICA, S.S.D. BIO/10 , codice 1030630, per cfu 3 , del Corso di Studio in Medicina e chirurgia - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , anno di corso 2, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo gratuito.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, nelle condizioni previste dall' art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 per l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal Presidente del Corso di studio, e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale e la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento sia quella di un modulo all'interno di un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore.

La Commissione valuta la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante registrazione in una banca dati utilizzata anche per la gestione dell'eventuale rapporto di collaborazione conseguente alla domanda.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.

Roma, li 23 luglio 2014

Firmato Direttore

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 6

Il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento l'insegnamento di MICROBIOLOGIA - modulo MICROBIOLOGIA, S.S.D. MED/07 , codice 1026406, per cfu 2 , del Corso di Studio in Medicina e chirurgia - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , anno di corso 2, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo gratuito.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, nelle condizioni previste dall' art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 per l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal Presidente del Corso di studio, e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale e la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento sia quella di un modulo all'interno di un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore.

La Commissione valuta la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante registrazione in una banca dati utilizzata anche per la gestione dell'eventuale rapporto di collaborazione conseguente alla domanda.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.

Roma, li 23 luglio 2014

Firmato Direttore

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 7

Il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento l'insegnamento di CLINICA MEDICO CHIRURGICA I E ONCOLOGIA - modulo CHIRURGIA GENERALE, S.S.D. MED/18 , codice 1026419, per cfu 1 , del Corso di Studio in Medicina e chirurgia - 14451 - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , anno di corso 5, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo gratuito.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, nelle condizioni previste dall' art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 per l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal Presidente del Corso di studio, e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale e la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento sia quella di un modulo all'interno di un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore.

La Commissione valuta la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante registrazione in una banca dati utilizzata anche per la gestione dell'eventuale rapporto di collaborazione conseguente alla domanda.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.

Roma, li 23 luglio 2014

Firmato Direttore

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 8

Il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013

VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento l'insegnamento di CLINICA MEDICO CHIRURGICA II E GERIATRIA - modulo CHIRURGIA GENERALE - GERIATRIA, S.S.D. MED/18 , codice 1026424, per cfu 1 , del Corso di Studio in Medicina e chirurgia - 14451 - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , anno di corso 6, da impartire nel Primo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo gratuito.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, nelle condizioni previste dall' art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 per l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal Presidente del Corso di studio, e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale e la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento sia quella di un modulo all'interno di un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore.

La Commissione valuta la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante registrazione in una banca dati utilizzata anche per la gestione dell'eventuale rapporto di collaborazione conseguente alla domanda.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.

Roma, li 23 luglio 2014

Firmato Direttore

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi



Bando n. 9

Il Direttore del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche N. 4025 del 09/12/2013
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 1 luglio 2014
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24/06/2014 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- Vista l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire per carenza di docenti in servizio presso il Dipartimento l'insegnamento di LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLA PRATICA MEDICA - modulo DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, S.S.D. MED/36 , codice 1030641, per cfu 1 , del Corso di Studio in Medicina e chirurgia - 14451 - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , anno di corso 5, da impartire nel Secondo semestre dell'anno accademico 2014/15

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo gratuito.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

e) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, nelle condizioni previste dall' art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010 per l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma;

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal Presidente del Corso di studio, e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale e la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento sia quella di un modulo all'interno di un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di Medicina e Psicologia- Ospedale S. Andrea, via di Grottarossa 1038, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dovranno pervenire, inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 26 agosto 2014**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Direttore.

La Commissione valuta la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore

concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Direttore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante registrazione in una banca dati utilizzata anche per la gestione dell'eventuale rapporto di collaborazione conseguente alla domanda.

Il conferimento di tali dati al Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore.

Roma, li 23 luglio 2014

Firmato Direttore

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi